



Istituto Statale di Istruzione Superiore
"NICCOLÒ MACHIAVELLI"

www.liceomachiavelli-firenze.gov.it
Liceo Classico, Liceo Internazionale Linguistico,
Liceo Internazionale Scientifico
Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale
Uffici Amministrativi: Via Santo Spirito, 39 – 50125 Firenze
tel. 055-2396302 - fax 055-219178
e-mail: isismachiavelli@gmail.com - PEC: fiis00100R@pec.istruzione.it



Circolare n. 183
Firenze, 05/04/2016

Al personale docente e a.t.a.
Agli studenti delle classi 3^a, 4^a, 5^a
Ai genitori degli studenti delle classi 3^a, 4^a, 5^a
Alla Segreteria didattica
Al DSGA

OGGETTO: CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO

Si ritiene utile fornire alcune informazioni in merito all'oggetto. Il punteggio detto "CREDITO SCOLASTICO" concorre nella misura massima di 25 punti al voto finale assegnato all'Esame di Stato (max 100 punti), secondo lo schema seguente:

VOTO FINALE DELL' ESAME DI STATO	
<i>Concorrono al voto finale:</i>	<i>Nella misura di:</i>
▪ Credito scolastico	Max 25 punti
▪ Prima prova scritta	Max 15 punti
▪ Seconda prova scritta	Max 15 punti
▪ Terza prova scritta	Max 15 punti
▪ Colloquio	Max 30 punti
VOTO MASSIMO	100/100 punti

Tale "CREDITO SCOLASTICO" è attribuito agli alunni al termine della 3^a, 4^a, 5^a classe in base alla media dei voti riportata nello scrutinio finale di ciascun anno, come indicato dalla Tabella ministeriale sotto riportata:

Media dei voti	Nuova Tabella (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)		
	III anno	IV anno	V anno
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

All'attribuzione del "CREDITO SCOLASTICO" concorrono, oltre alla media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta (D.P.R. 122/2009 art. 4 c. 2), l'assiduità della frequenza scolastica, l'assenza o presenza di sospensioni del giudizio, la partecipazione ad attività complementari e integrative all'interno della scuola. Sulla base di tali elementi, il Consiglio di classe attribuisce nello scrutinio finale di ciascun anno il punteggio minimo o massimo previsto dalla Tabella nell'ambito delle singole bande di oscillazione, senza mai determinare il superamento della banda di oscillazione stessa.

All'attribuzione del "CREDITO SCOLASTICO" possono contribuire anche eventuali **CREDITI FORMATIVI**, determinati da ogni esperienza qualificata, maturata dallo studente al di fuori della scuola, "debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato" (art. 12 D.M. 323/98). In particolare, si ricorda che:

1. Le esperienze devono essere praticate presso ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI e SOCIETA' **legalmente costituite**, ISTITUZIONI, ENTI, SOCIETA' SPORTIVE aderenti alle diverse FEDERAZIONI riconosciute dal CONI.

2. Le esperienze devono essere state svolte durante il corrente anno scolastico e cioè non anteriormente al 1° settembre 2015.
3. Le attestazioni degli Enti, delle Istituzioni, delle Associazioni, etc., redatte su carta intestata e debitamente vidimate, devono contenere una descrizione dell'esperienza, dalla quale possa evincersi la rilevanza qualitativa della stessa anche in base all'impegno e ai risultati conseguiti. Nella certificazione devono essere chiaramente indicati il periodo e la durata dell'attività svolta.
4. Poiché la normativa vigente specifica che da "ogni qualificata esperienza" devono "derivare competenze", risulta evidente che laddove queste ultime non siano certificate o rilevabili, e cioè non possa essere accertata la proficuità dell'attività svolta ai fini della formazione dello studente, l'attività documentata non potrà essere valutata quale credito formativo.
5. Le esperienze non devono avere carattere occasionale.
6. Le certificazioni comprovanti eventuali attività lavorative devono indicare l'Ente cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza, ovvero le disposizioni normative che escludono l'obbligo dell'adempimento contributivo.
7. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero devono essere convalidate dall'Autorità diplomatica o consolare.
8. La frequenza di un anno scolastico o di una sua frazione all'estero devono essere equivalenti alla frequenza scolastica in Italia e non possono costituire quindi credito formativo aggiuntivo (C.M. 236/99).
9. E' ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 403/1998 e succ., solo per attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

In sede di scrutinio finale, il riconoscimento dei CREDITI FORMATIVI, può determinare l'arrotondamento del credito scolastico – nella misura massima di 1 punto – **MA NON il superamento della banda di oscillazione** prevista per la media dei voti conseguita dall'alunno nello scrutinio finale stesso.

Gli studenti che ritengono di aver maturato esperienze e/o svolto attività valutabili come crediti formativi, sono pertanto invitati a presentare domanda scritta, corredata dalla relativa certificazione, **entro e non oltre il 4 maggio 2016**, in modo da consentire un esame preliminare, finalizzato ad agevolare le operazioni di valutazione dei crediti formativi in sede di scrutinio finale.

I Consigli di classe prenderanno in esame dette certificazioni, per accertare se le esperienze formative maturate al di fuori della scuola abbiano rilevanza ai fini della valutazione globale della preparazione dello studente, avendo effettivamente arricchito il bagaglio delle sue competenze. Solo in tal caso esse potranno contribuire all'attribuzione del credito scolastico ed essere attestate nella certificazione finale dell'esame di stato.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Centonze

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L. vo 39/1993)